

Tredici proposte di lettura

A CURA DI BENEDETTA BARBISAN, SIMONE CALZOLAIO, LUIGI LACCHÈ, PAOLO MARCHETTI, PAOLO PALCHETTI

B

Michel BIARD, Jean-Numa
DUCANGE, Jean-Yves FRÉTIGNÉ
(sous la direction)
*Centralisation et fédéralisme.
Les modèles et leur circulation
dans l'espace européen
francophone, germanophone et
italophone*

Mont-Saint-Aignan, Presses
Universitaires de Rouen et du Havre,
2017, pp. 242
ISBN 9791024008707, Euro 18

Diciannove saggi – frutto di un Convegno del 2016 svoltosi a Rouen – compongono un bel volume che cerca di leggere in chiave storico-comparativa la tensione tra centralizzazione e principio federale in tre importanti contesti nazionali e culturali nell'arco degli ultimi due secoli. L'organizzazione

territoriale del potere ha accompagnato la formazione e lo sviluppo della "statualità" con forme e risultati diversi. La Francia campione del "centralismo" post-giacobino, la Germania del dopoguerra con il suo approdo ad una compiuta organizzazione federale, l'Italia del centralismo "temperato" dopo il 1970 dalla nascita delle regioni. Se queste sono le "immagini" che vengono di solito veicolate, tra luoghi comuni e reali fondamenti, nondimeno certe visioni manichee rischiano di ipostatizzare realtà che evolvono. Certamente il dibattito su centralismo e federalismo, sui rispettivi vizi e virtù, occupa uno spazio tutt'altro che trascurabile nell'attuale agenda politica.

Anche per questo il volume in questione rappresenta un utile strumento per leggere

più in profondità tali fenomeni. A cominciare dall'uso del concetto di federalismo nel corso della Rivoluzione francese e della costruzione dello stereotipo negativo destinato – come mostra il saggio di Haim Burstin – a imporsi in Francia. Il 'modello' francese si intreccia con altre esperienze fondative, anzitutto quella americana, e si arricchisce di nuovi studi su singole realtà dipartimentali per verificare in concreto la tensione tra centralismo e federalismo e le diverse pratiche amministrative. Alcuni studi sono dedicati alla diffusione del "modello" francese in Italia, tra Rivoluzione e periodo napoleonico. La repentina mutazione istituzionale di quei decenni finisce per trovare nel modello napoleonico di centralizzazione amministrativa il principale punto di riferimento,

rendendo difficile mantenere un equilibrio accettabile con le richieste e le esigenze di tutela delle identità locali. Nel corso del primo Ottocento e specie a ridosso del 1848 e poi dell'Unità italiana il dibattito sul federalismo acquistò nella penisola una significativa consistenza. Il federalismo venne delineato e invocato in vari modi e con varie finalità politiche. L'unificazione centralizzatrice poggiò sul registro della 'necessità', del 'fare presto' e della costruzione di uno spazio nazionale unitario ma non mancarono posizioni "radicali" – come quella di Carlo Cattaneo – che continuarono a porre l'accento sul trinomio federalismo/autonomia/libertà. Saranno invece il decentramento e il 'regionalismo' le parole-chiave degli anni successivi, guardando soprattutto al britannico concetto di *self-government*. Bisognerà però attendere gli anni tra le due guerre mondiali e il secondo dopoguerra per ritrovare, questa volta nel contesto ormai europeo, nuove dimensioni e forme del principio federale. In ambito italiano sarà ancora una volta il regionalismo a prendere la scena. Solo con la Lega Nord il federalismo rivivrà, in una certa fase (con Gianfranco Miglio soprattutto), una nuova stagione, segnata però poi da due 'paradossi': da un lato la torsione verso un' improbabile "secessione" del Nord, dall'al-

tro, proprio in questi ultimi mesi, la Lega di Salvini sempre più chiaramente diventata un forte movimento nazionale a trazione populista.

I saggi sulla Francia, l'Italia, la Svizzera, la Germania, il Belgio offrono uno spaccato davvero ricco e articolato. All'orizzonte rimangono le tante sfide e le questioni che i temi del centralismo e del federalismo continuano a veicolare seppur dentro orizzonti sempre più larghi e complessi.

L.L.

Mary BOSWORTH, Alpa PARMAR,
Yolanda VÁZQUEZ (eds.)
*Race, Criminal Justice and
Migration Control. Enforcing the
Boundaries of Belonging*

New York, Oxford University Press,
2018, pp. 253
ISBN 9780198814887, Euro 43,53

Negli ultimi decenni un numero crescente di persone costrette, per varie ragioni, a migrare nei paesi più ricchi del mondo ha visto ergersi sempre più barriere fisiche e limiti legali. Le politiche di esclusione – alimentate da paure e sospetti – sono state fortemente associate a questioni etniche, razziali e di genere. Tradizionali motivi xenofobi, i nuovi timori verso il terrorismo internazionale e la criminalità hanno caratterizzato i dibattiti in Europa e nel Nordamerica e, in molti casi, orientato le politiche pubbliche.

Il volume offre validi e seri strumenti di analisi del feno-

meno e presenta numerosi casi di studio a livello internazionale nei quali la giustizia criminale diventa uno spazio rilevante per leggere il fenomeno migratorio, le forme del controllo amministrativo e di polizia, le strategie di politica criminale. I confini e la loro difesa acquistano una grande rilevanza, dal punto di vista simbolico e da quello più strettamente operativo. In molti contesti l'immigrazione irregolare è un reato e produce effetti su tutta la filiera della sicurezza. Una delle conseguenze più evidenti è stata il numero crescente di stranieri sottoposti a varie forme di detenzione e di carcerazione. In parecchi sistemi penali, il numero di prigionieri stranieri raggiunge tassi elevatissimi sull'intera popolazione carceraria. Gli Stati interessati dal fenomeno dell'immigrazione si sono dotati di sistemi e spazi di identificazione e di espulsione. In alcuni casi, come in Australia, tali centri sono spesso *offshore* ampliando quindi notevolmente la nozione stessa di confine.

I quattordici contributi che formano il volume prendono in esame, con ricerche empiriche, tali fenomeni in diversi scenari (paesi asiatici, Australia, Messico, Usa, Paesi balcanici, Gran Bretagna etc.) e mettono bene in luce la forza degli stereotipi nel veicolare percezioni e strategie. I migranti sono quasi sempre

associabili o collegati a differenze razziali, di genere e ad una 'naturale' predisposizione al crimine. Studi sul campo e un nuovo apparato concettuale possono contribuire a far meglio comprendere le strategie politico-ideologiche che collegano razza, migrazioni e giustizia criminale. E possono, auspicabilmente, denunciare le logiche che stanno alla base del razzismo e delle dinamiche di esclusione.

L.L.

Michael J. BROYDE
Sharia Tribunals, Rabbinical Courts, and Christian Panels. Religious Arbitration in America and the West

New York, Oxford University Press,
2017, pp. XXVI-282
ISBN 9780190640286, Euro 41,68

Parallelamente alla progressiva secolarizzazione della società si assiste oggi negli Stati Uniti ad un marcato aumento di ricorsi da parte di privati ad arbitrati, o altri meccanismi stragiudiziali di soluzione delle controversie, di carattere religioso. Ciò non solo nel settore del diritto di famiglia, ma anche per le controversie di lavoro o quelle commerciali. I due fenomeni sono connessi. La secolarizzazione ha generato come reazione la tendenza delle comunità religiose, per difendere i propri valori, a sviluppare o rafforzare il proprio ruolo nell'esercizio di funzioni che sono in genere prerogativa dallo Stato, incluso quello del-

la giustizia. Lo studio di questo recente sviluppo, e delle sue implicazioni sul piano giuridico-istituzionale, costituisce l'oggetto del volume qui recensito. Lo sguardo che viene gettato sul tema si concentra soprattutto sui profili pratico-ricostruttivi e di politica del diritto, piuttosto che su quelli storico-giuridici o teorico-generalisti. La domanda di fondo posta dall'autore, che è stato direttore, nonché giudice, del Beth Din of America, il più grande tribunale rabbinico degli Stati Uniti, è se l'ordinamento giuridico debba scoraggiare il ricorso a forme di arbitrato religioso o se invece ne debba riconoscere la funzione e preservarne uno spazio tra le forme alternative di soluzione delle controversie tra privati.

Lo studio è diviso in quattro parti. Le prime due parti forniscono un inquadramento della questione, individuando i motivi di questa ascesa dell'arbitrato religioso e offrendone un rapido quadro storico. La parte terza si concentra sulle forme dell'arbitrato religioso, con un capitolo dedicato ai tribunali rabbinici e un capitolo ai tribunali islamici (con alcuni riferimenti anche a quelli protestanti e cattolici). L'ultima parte esamina vantaggi e limiti, nonché pregi e pericoli del fenomeno. La posizione dell'autore è che, se ben regolati e sottoposti ad un'adeguata supervisione da

parte della giustizia ordinaria, gli arbitrati religiosi possono contribuire a rafforzare tanto la componente laica quanto quella religiosa della società, nonché a facilitarne il dialogo. Un'ultima notazione riguarda il titolo del volume, che è leggermente fuorviante laddove fa riferimento alla "Religious Arbitration in the West". In realtà, il libro affronta solo incidentalmente l'esperienza non-statunitense.

P.P.

D

Dario Di CECCA, Giordano
FERRI, Matteo MARCATTILI
(a cura di)

*Il pensiero giuridico italiano
1941*

Roma, Historia et Ius, 2018, pp. 206
ISSN 2279-7416, s.i.p.

Il volume della collana di *Historia et Ius*. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna, sezione Fonti e Letture, ripubblica il testo del 1941 "Il pensiero giuridico italiano. I. Bibliografie". Tale volume fu compilato sotto l'egida del "Centro di studi giuridici" dell'Istituto Nazionale per le Relazioni Culturali con l'Estero. È Mariano D'Amelio, una delle figure chiave della Magistratura italiana dall'età giolittiana in poi (proprio nel 1941 lasciò la quasi ventennale

presidenza della Corte di Cassazione), *grand commis* e organizzatore culturale, giurista di credo fascista, ad introdurre brevemente il testo illustrando i caratteri del pensiero giuridico italiano durante il Ventennio. La Rivoluzione fascista – osserva D'Amelio – ha influenzato ogni ramo del diritto (a cominciare da quello del diritto pubblico). La sua è l'Italia delle grandi codificazioni, dei “principi fondamentali del Duce”, della Rivoluzione fascista vista anche come rivoluzione giuridica.

Nella prefazione di Di Cecca e Ferri si sottolinea l'evidente “autorappresentazione della dottrina giuridica fascista” e il carattere ideologico di fondo, ma è lo stesso D'Amelio a svelare gli elementi di innegabile continuità con il periodo precedente e la scelta libera degli autori nel costruire e commentare le varie bibliografie raccolte nel volume. D'Amelio ha affidato a Giacomo Perticone gli studi di filosofia del diritto, a Pier Silverio Leicht quelli di storia del diritto, a Salvatore Riccobono gli studi di diritto romano, ad Antonio Azara gli studi di diritto civile, commerciale, marittimo, areonautico, infine a Piero Calamandrei gli studi di diritto processuale civile. Come si può vedere, sono giuristi di diversa caratura, con diverse esperienze e retroterra culturali alle spalle,

e un diverso livello di “adesione” al fascismo.

La ripubblicazione mostra ancora una volta l'esigenza di studiare più in profondità il “pensiero giuridico fascista” e “durante il fascismo”. Uno studio *ad hoc* meriterebbe certamente quella rete di istituzioni e di centri di ricerca nell'ambito delle scienze giuridiche (Istituto internazionale di Roma per l'unificazione del diritto privato, l'Istituto legislativo per il diritto comparato, l'Istituto Superiore di scienze giuridiche ed economiche, il Centro di studi giuridici, tra gli altri) che il fascismo promosse in quegli'anni per consolidare la sua fragile “Rivoluzione”.

L.L.

G

Graham GREENLEAF
Asian data privacy laws. Trade and Human Rights Perspectives

New York, Oxford University Press,
2017, pp. 579
ISBN 9780198810094 (paperback),
Euro 45,68

Uno studio completo sulla disciplina della privacy in 26 Paesi asiatici, che contestualizza gli apparati legislativi nel contesto continentale e nella storia di ciascuna Nazione. Si tratta di un lavoro enorme – aggiornato alla fine del 2013 –

suddiviso in tre parti, la prima volta a collocare i paesi asiatici nell'ambito degli standard internazionali di protezione dei dati personali, la seconda volta a analizzare le singole discipline nazionali esistenti (o rilevanti in materia di *data privacy*), la terza a comparare gli ordinamenti analizzati. Il volume è di grande interesse non solo culturale, ma anche pratico. Infatti, se c'è un settore del diritto in cui è rilevante conoscere quali siano le regole di disciplina dei diversi paesi, specialmente – fra quelli extraeuropei – dei paesi asiatici, è proprio quello della *data privacy*, in quanto per loro natura i dati tendono a circolare e non raramente può accadere che dati europei finiscano per essere trattati nei paesi asiatici che, spesso, sono anche produttori di beni e servizi (come i beni di largo consumo della società digitale) che implicano il flusso di dati da una parte all'altra del mondo.

A questo riguardo il volume puntualizza tre aspetti di sicuro rilievo, non solo per il continente asiatico. Il primo concerne la relativa giovinezza delle discipline asiatiche di protezione dei dati personali, risalenti al massimo alla metà degli anni novanta, che hanno avuto una rilevante accelerazione negli ultimi anni. Questo fattore ha reso paradigmatica l'influenza delle elaborazioni giuridiche del mondo occidentale, segnatamente euro-

peo, sulle discipline asiatiche (linee guida in materia di privacy dell'OCSE del 1980 e Dir. Europea 95/46 su tutte). In secondo luogo, specialmente per il lettore europeo, si specifica puntualmente che non è possibile strutturare una effettiva analogia fra Asia ed Europa (Unione europea) in merito alla disciplina della protezione dei dati personali in quanto in Asia non esiste qualcosa di comparabile all'Unione europea o alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e cioè un quadro di diritti fondamentali consacrati in carte dei diritti sovranazionali e tutelati da istituzioni preposte al loro rispetto. Ciò ha come conseguenza che l'osservazione degli ordinamenti asiatici si svolge a livello nazionale. Qui si struttura un'ultima interessante indicazione sviluppata nel volume: l'analisi delle discipline nazionali in materia di protezione dei dati nazionali (o delle norme rilevanti in materia) in Asia si svolge nell'ambito di ordinamenti che non possono essere sempre qualificati come democrazie liberaldemocratiche. In questa prospettiva, il modello (ed il livello) di protezione dei dati personali diviene un interessante indicatore della natura democratica dell'ordinamento nazionale considerato, tenendo presente che nel testo solo 12 ordinamenti sono qualificati come democratici, 9 sono qualificati come semi-

democratici e 5 sono indicati come regimi autoritari.

Dopo aver analizzato l'origine, il contesto, le modalità applicative della disciplina della protezione dei dati personali dei paesi asiatici – ove circa la metà degli ordinamenti analizzati ha norme in materia di protezione dei dati personali nel settore pubblico e privato – il volume si concentra sulla comparazione dei diversi ordinamenti considerati (fonti, finalità, principi, istituzioni, responsabilità derivanti dalle norme di protezione dei dati personali) e sugli standard uniformi che ne risultano, sviluppando una serie di considerazioni sulla contestualizzazione, a livello internazionale, delle *Asian data privacy laws* e sulle prospettive evolutive in materia.

In quest'ottica, considerando il rilievo crescente delle società asiatiche sullo scenario mondiale e della economia digitale, il lavoro è un indispensabile punto di riferimento per chi voglia approfondire il tema (ed i *trends*) delle norme e delle prassi in materia di protezione dei dati personali.

S.C.

M

Guido MELIS
La macchina imperfetta.

*Immagine e realtà dello Stato
fascista*

Bologna, il Mulino, 2018, pp. 616
ISBN 978815274311, Euro 38

È a p. 538 che scopriamo l'origine del titolo di questo fondamentale lavoro di Guido Melis. Bisogna leggere Giaime Pintor che, nell'ottobre del 1943, un mese prima di morire, giudicava lo Stato fascista una macchina malfunzionante, incapace di coprire ogni dimensione della vita pubblica. "Una macchina imperfetta" che non aveva potuto (o voluto) – è questo il tema – sostituire quelle leve di comando (la monarchia, prima di tutto) che il fascismo pensava di poter dominare. Il titolo – al di là del significato che ha per Pintor – si presta perfettamente a rappresentare la tesi di fondo di una ricerca che Melis ha condotto – come mostrano le fonti e la profondità e ampiezza di conoscenze e il livello di riflessione – per decenni, per successive stratificazioni e progressive maturazioni.

In questo libro troviamo tutti i cardini della metodologia e dell'approccio storiografico privilegiati dal maggiore storico dell'amministrazione in Italia: la selezione e l'interpretazione raffinata delle "carte" di archivio; la prosopografia e la conoscenza approfondita degli uomini, della loro cultura e formazione, del *background* sociale, delle carriere; l'elaborazione di griglie interpretative sorvegliate at-

traverso il costante confronto con la realtà operativa, i fenomeni concreti, i "numeri", le statistiche; il ricorso, combinato, al "microscopio" per leggere elementi di dettaglio e al "grandangolo" per presentare e analizzare i grandi scenari e le grandi categorie storiografiche.

La quarta di copertina illustra bene il sottotitolo del lavoro: "Quello che volle e non riuscì a essere lo Stato fascista". Ma questa sorta di "fascetta" editoriale non trova, come succede quasi sempre nei libri accademici, riscontro immediato in una corposa introduzione che fornisca subito le chiavi di lettura del libro. In realtà l'A. entra subito *in medias res* quasi a voler dire al lettore che i "conti" si faranno alla fine delle seicento pagine di ricerca, mettendo insieme fatti, persone, interpretazioni.

Il volume è diviso in quattro capitoli dedicati al governo fascista, al partito, alle istituzioni, allo Stato e agli interessi. Ben poco rimane fuori da quest'opera che è da associare, pur nella sua assoluta specificità e diversità, ai classici storiografici sul fascismo. È impossibile dare conto dei tanti percorsi che il libro delinea. Ogni tema è trattato in profondità: l'autore valorizza la più aggiornata storiografia, segnala ricerche di archivio che meritano di essere inserite in una griglia interpretativa più ampia e ambiziosa, discute le

principali interpretazioni del fascismo. Alcune note sono vere e proprie piste per future ricerche. Piccoli riferimenti a personaggi diventano delle micro-biografie utilissime per lo studioso del fascismo.

Ma veniamo al titolo. Perché il fascismo è stato una macchina 'imperfetta'? 'Imperfetta' rispetto a che cosa, a quale ipotetico 'standard'? Come è noto uno dei temi più dibattuti, se non il più in assoluto, dalla vastissima storiografia (tema, da sempre, di interesse mondiale) è se il fascismo abbia rappresentato un movimento politico rivoluzionario e poi un regime istituzionale "nuovo" nella sua dimensione "totalitaria" e di massa (ovvero la capacità di superare integralmente la distinzione individuo/Stato) o, invece, se esso abbia dovuto scendere a compromessi con materiali compositi provenienti dallo Stato liberale e da altre forme di organizzazione del potere e della società. Melis mostra bene la compresenza strategica di vecchio e di nuovo (p. 163). La potente propaganda e l'autorappresentazione del fascismo ebbero un peso notevole nel voler comunicare il fascismo e le sue istituzioni come tappe decisive di una trasformazione radicale, ma lo storico delle istituzioni non può accontentarsi dell'immagine. Deve calarsi nella realtà e leggere gli elementi di contraddizione e di complessità

del fenomeno (pp. 236-237). L'A. non sottovaluta certo la dimensione totalitaria del regime di massa, i nuovi culti, talune "reifizzazioni" del movimento (v. soprattutto i lavori di Emilio Gentile). «Tuttavia, viene naturale obiettare, nel quadro generale rivisitato da vicino, con la lente d'ingrandimento della ricerca storico-istituzionale, molti tasselli sembrano fuori posto» (p. 534). Secondo Melis, «Il fascismo fu fenomeno molto più complesso del regime totalitario che la storiografia si è spesso rappresentata, illudendosi di poterlo racchiudere in quell'aggettivo» (p. 567). «Insomma – osserva – un totalitarismo sempre annunciato e mai interamente realizzato, un sistema di istituzioni imperfetto, fatto di vecchi e nuovi materiali confusamente assemblati senza un progetto lineare, con un'evidente vocazione, nei momenti cruciali della ricostruzione dello Stato, al compromesso tra vecchio e nuovo» (p. 566). Per concludere: «È mediatore lo Stato 'fascista', nonostante tutte le apparenze esteriori: una macchina possente, pervasiva, ma al tempo stesso strutturalmente imperfetta» (p. 569).

Una conclusione netta e molto chiara. Si potrà anche non essere d'accordo sul concetto di "imperfezione" – stimolante ma a sua volta ambiguo – ma nessuno sinora aveva argomentato così bene,

in profondità e ampiamente, le ragioni composite e compromissorie della dimensione politico-istituzionale dello Stato fascista.

L.L.

P

Cesare PINELLI
*Alla ricerca dell'autenticità
perduta. Identità e differenze nei
discorsi e nei progetti di Europa*

Napoli, editoriale scientifica, 2017,
pp. 70
ISBN 9788893911887, Euro 10

Nella collana di "Letture magistrali", frutto di un ciclo di lezioni presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, questo volumetto di Cesare Pinelli ripercorre sinteticamente, ma con sguardo acuto e raffinato, il tema centrale dell'identità (costituzionale) nel contesto del difficile processo di formazione intellettuale e istituzionale delle idee "comuni" di Europa. Siamo così di fronte alla storia di una costante tensione tra identità e differenze, tra *Europe-building* e salde (e ostinate) radici nazionali, tra grandi speranze e fragili realtà.

La storia intellettuale ne è il punto di partenza. Se Jean-Jacques Rousseau sollecita i Polacchi a non seguire gli "Europei" che, attratti ormai

dal lusso, rischiano di perdere la loro identità e le virtù pubbliche, a inizio Ottocento Benjamin Constant vede invece nella *Commercial Society* l'annuncio di una nuova era nella quale sarà anzitutto il commercio a mettere le nazioni in relazione tra loro senza più violenza. Nel corso del Settecento questo processo di "interdipendenza" tra le nazioni acquistò sostanza. «Un principe – osservava Montesquieu – crede che sarà più grande per la rovina di uno Stato vicino. Al contrario. La situazione è tale in Europa, che tutti gli Stati dipendono gli uni dagli altri. [...] L'Europa è uno Stato composto da più province». Interdipendenza che appare essere garanzia di "equilibrio" tra le potenze e di ostacolo alla formazione di un potere egemonico. «Rousseau, Montesquieu e Kant – commenta Pinelli – guardano a un'Europa che a un secolo dal trattato di Westfalia si va componendo in un sistema di coesistenza fra Stati, dove gli intrecci di memorie, culture e interessi consentono però un unico discorso, articolato in posizioni anche radicalmente divergenti» (p. 20). Se nel primo Ottocento Constant, Stuart Mill, Toqueville denunciano, in pagine memorabili, i pericoli dell'uniformità e del conformismo politico volendo invece valorizzare, quale antidoto, la dimensione plurale e multiforme dell'Europa, l'età

delle nazioni e del nazionalismo (che si porterà dietro come bagaglio ingombrante colonialismo e imperialismo) propose altri concetti di "differenza". Nel corso del Novecento, con le sue catastrofi belliche e l'avvento del totalitarismo, invocare l'Europa "comune" significò poter immaginare nuovi fondamenti su cui ri-costruire un'idea.

Il secondo dopoguerra pose il dilemma tra due visioni e due strade: restando sul discorso storico, tra la concezione kantiana del liberalismo repubblicano e quella del liberalismo commerciale di Smith, Montesquieu e Constant. Ad avere la meglio fu la seconda, ora declinata in chiave di "indirizzo funzionalistico". Il processo incrementale che ne derivò con indubbi e forse inaspettati successi non riuscì a colmare mai la divaricazione tra ordine giuridico sovranazionale e sviluppo delle Costituzioni nazionali. Si cercò, allora, di recuperare la dimensione del costituzionalismo attraverso il crescente richiamo della Corte di giustizia delle Comunità europee alle "tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri" per ovviare, all'inizio, all'assenza di un catalogo dei diritti fondamentali nell'ordinamento europeo. Il successivo processo di costituzionalizzazione ha mostrato tutta la fragilità del tema identitario nelle sue diverse

versioni, dalla Dichiarazione di Laeken in poi. L'“unità nella diversità” – formula di per sé densa – non ha trovato una declinazione convincente. «Il recente passato europeo – osserva Pinelli – è anestetizzato. Sorvolando sull'ultimo secolo, si risale alle “eredità culturali, religiose e umanistiche” quale premessa dello sviluppo di valori universali» (p. 53). Ne è derivata una “identità” di facciata, incapace di confrontarsi realmente con i grandi temi delle radici, dei conflitti e delle differenze. Una sorta di beata auto-contemplazione e di insincero esercizio di autocelebrazione. Insomma, l'Europa fallisce il suo possibile appuntamento con il “costituzionalismo” proprio nel momento in cui pensa di adottarne il “lessico” e le “forme” senza trarne però le debite conseguenze. Il “momento della scrittura” non è così servito a porre le basi per un vero futuro costituzionale. Il disegno volto a mantenere al centro ben saldo l'equilibrio istituzionale tra Stati membri e Unione, con processi decisionali troppo lontani dai cittadini europei, ha rafforzato il carattere “artificiale” e senza *pathos* dell'Europa lasciando ciò che rimane della stessa Europa “politica” sotto il tiro dei sovranisti e delle loro semplicistiche critiche anti-tecno-cratice e “neo-identitarie”.

Eppure – osserva infine l'A. – la formula «‘Unità nella

diversità’ continua a indicare la possibilità di uno sguardo sull'Europa alternativo all'artificioso linguaggio ufficiale dell'Unione [...]». Per dare nuovo slancio occorre però ritrovare una vera visione e riformulare le ragioni del nesso costitutivo tra identità e differenze.

L.L.

R

Neil RICHARDS

Intellectual privacy. Rethinking civil liberties in the digital age

New York, Oxford University Press,
2017, pp. 220
ISBN 9780190623388 (paperback),
Euro 13,67

Una nuova dimensione della privacy, non solo strutturalmente compatibile con la tutela della libertà di espressione, ma prodromica (e necessaria) al libero sviluppo del pensiero e della personalità umana. In ciò consiste, dal punto di vista dell'ordinamento giuridico statunitense, l'affascinante concetto di *intellectual privacy*.

Per introdurre la nuova dimensione sviluppata nel suo volume, Richards muove dalla evoluzione del pensiero di Brandeis sul *right to privacy*, a partire dal 1890, poi sviluppata in seguito, quando il Giudice della Corte Suprema trova il modo di sottolineare il

valore della pubblicità e della libertà di espressione, quasi rivedendo le fondamenta del “suo” diritto alla privacy. In questo percorso emergono due aspetti. La natura del diritto alla privacy riconosciuto ed individuato da Warren e Brandeis nel loro saggio (e poi sviluppato in modo analitico da Prosser) e il rapporto con la libertà di espressione tutelata dal Primo Emendamento.

In tal senso, si osserva che la *tort privacy* rappresenta una forma di tutela di un aspetto specifico della privacy, concernente il diritto di impedire la pubblicazione di notizie (*disclosure tort*) afferenti alla propria sfera privata, in grado di provocare un danno emotivo (*emotional harm*). Spetta al giudice identificare in concreto ove corra il discrimine fra notizie private e notizie di rilievo pubblico e ciò conduce a riconoscere alla magistratura un potere discrezionale in grado di limitare fortemente la libertà di espressione, della stampa in particolare, che può risolversi in una indebita ingerenza giurisdizionale nel libero dibattito e nello sviluppo del discorso pubblico. In questo senso, Richards afferma chiaramente che nell'ordinamento statunitense, di norma, la libertà di espressione e di manifestazione del pensiero deve prevalere sul diritto alla privacy, tradizionalmente inteso, ad eccezione che in una selezionata serie di casi.

Ma il punto che sta chiaramente a cuore dell'Autore è svelare che la *tort privacy* rappresenta una visione limitata e parziale della tutela della privacy, che ha sviluppato nel tempo una influenza negativa sulla comprensione reale del problema della protezione della vita privata e che è del tutto insufficiente alla protezione della persona nell'era digitale.

Infatti, l'impostazione classica della *tort privacy* (intesa come *disclosure theory*) è strettamente orientata alla rivelazione di informazioni, mentre in realtà i principali problemi odierni in materia si verificano per la semplice invasione della privacy di una persona, consistente, ad es., nel registrare a sua insaputa un video concernente la sua attività sessuale (caso Clementi, pp. 57 ss.) e cioè in una forma di raccolta di informazioni che rappresenta una sorveglianza illecita e del tutto irragionevole, se non folle. Mentre la *disclosure theory* impatta immediatamente sulla libertà di espressione, l'*intrusion tort* concerne la raccolta e l'accumulo di informazioni, ben prima ed a prescindere dalla loro eventuale divulgazione.

Ecco quindi che Richards affronta la domanda faticosa: le norme che proteggono i dati personali confliggono con la libertà di espressione sancita dal Primo emendamento, così come avviene, di norma,

per la classica privacy? *Data = speech*?

A questo riguardo si analizza la sentenza del 2011 della Corte Suprema statunitense nel caso *Sorrell vs. IMS Health Inc.*, ove si afferma che vendita, divulgazione e utilizzo di informazioni che identificano il prescrittore di farmaci sono protette dal Primo Emendamento e che è illegittima la legge del Vermont che vieta l'utilizzo di tali informazioni per le sole finalità di marketing (che è una forma di espressione con una finalità specifica) nei confronti di una categoria particolare di soggetti (produttori farmaceutici). Se ne potrebbe trarre che la raccolta e il flusso dei dati personali sia da considerarsi come forma di espressione protetta dal Primo Emendamento, con conseguenze rilevanti ed incisive sulla conformità alla Costituzione americana delle norme che regolano e limitano la raccolta e la circolazione di questi dati, come le norme in materia di protezione dei dati personali (e le FIP's – *Fair Information Practices*, che ne sono alla base).

Richards affronta il problema con tre argomenti. Osserva che la sentenza è strettamente legata alla limitazione della libertà di espressione per una categoria specifica di comunicazioni (di marketing), ben più che al problema della disciplina della circolazione dei dati personali. Per-

tanto, non se ne dovrebbero trarre indicazioni generali in ordine alla generale sospetta costituzionalità delle norme in materia di protezione dei dati personali per contrasto con il Primo Emendamento. Inoltre, egli afferma che l'equazione secondo cui i dati sono di per sé forme di espressione è fuorviante, nella misura in cui se ne vuol far discendere che ciò comporterebbe una tutela assoluta della circolazione dei dati in quanto esercizio della libertà di espressione. In realtà non tutte le ipotesi di esercizio della libertà di espressione sono tutelate allo stesso modo dal Primo Emendamento ed anzi alcune forme di espressione non sono affatto tutelate o lo sono in forma non assoluta. Infine, egli osserva che per quanto concerne la protezione dei dati personali sarebbe opportuno evitare di ripetere gli errori commessi – anche dalla stessa Corte Suprema – fra la fine dell'ottocento e l'inizio del novecento con la accentuata protezione dei diritti economici, che ha ritardato l'assimilazione, all'interno dell'ordinamento statunitense, delle norme di protezione dei lavoratori, di tutela del lavoro minorile, in materia di protezione dell'ambiente etc., le quali successivamente si sono rivelate senz'altro conformi a Costituzione e perfino costituzionalmente necessarie.

Tuttavia, il conflitto fra libertà di espressione e dirit-

to alla privacy non può essere affrontato adeguatamente se non introducendo una nuova visione della privacy stessa: la cd. *Intellectual privacy*, appunto, ovvero la protezione dalla sorveglianza o da interferenze indesiderate da parte di altri quando siamo impegnati nei processi di generazione di idee e di convinzioni, che si compone di tre dimensioni essenziali: la libertà di pensiero e di credo, il diritto di leggere liberamente, la confidenzialità (riservatezza) delle comunicazioni. A questo riguardo Richards segue e sviluppa l'evoluzione del pensiero di Brandeis (p. 144) ed arriva ad osservare che mentre la concezione della *tort privacy* protegge l'interesse dalla rivelazione di informazioni sulla stampa e dal danno emotivo che questa provoca, l'*intellectual privacy* protegge i processi intellettuali ed emotivi della persona affinché possa effettivamente essere libera di pensare autonomamente.

In questa prospettiva, la protezione dello spazio vitale ed intimo, fatto anche di relazioni interpersonali e di accesso alle idee altrui, in cui si forma e si genera il pensiero (e la personalità) dell'essere umano si pone chiaramente quale ineludibile premessa logica (e giuridica) alla tutela della libertà di espressione. *Intellectual privacy* e *free speech* non sono in antitesi, ma in continuità fra loro. Una so-

cietà in cui venisse tutelata al massimo livello la libertà di espressione ed in cui, tuttavia, fosse praticata la sorveglianza sistematica delle ricerche, delle preferenze di lettura e delle comunicazioni private degli individui sarebbe indubbiamente una società in cui la libera formazione del pensiero (libertà di pensiero) non è garantita e, con essa, anche la libertà di manifestazione del pensiero sarebbe radicalmente compromessa, seppure tutelata in modo formalmente e apparentemente assoluto. Inoltre, fondandosi su diversi studi, Richards sottolinea che la consapevolezza di essere sorvegliati modifica strutturalmente il modo con cui le persone si comportano e si esprimono (una sorta di *chilling effect* sulla libertà della persona).

Tale affermazione assume una consistenza specifica nell'era digitale. La formazione del nostro pensiero e della nostra personalità oltre alla memoria dei nostri vissuti sempre più si realizzano attraverso l'utilizzo di tecnologie – come i motori di ricerca o i devices digitali in genere – che implicano il monitoraggio sistematico delle nostre ricerche e della nostra attività, in particolare di quelle prodromiche alla formazione di una opinione o di una visione personale (*thinking*): per questo – al fine di tutelare la libertà di pensiero – è necessario

integrare in queste tecnologie misure adeguate a proteggere la *Intellectual privacy*.

Analogamente è a dire per le nostre abitudini di lettura (*reading*), quando si sviluppano in ambiente digitale: esse non svelano solo le nostre preferenze, ma consentono di conoscere le modalità con cui il nostro "libero" modo di pensare sorge e si struttura, conferendo uno stadio di conoscenza (ed un potere) inedito agli intermediari digitali che forniscono questi servizi. In assenza di regole di protezione di questi dati, una condivisione sistematica delle abitudini di lettura potrebbe facilmente condurre a limitare la concreta possibilità di lettura di testi impopolari o al di fuori del pensiero comune.

La terza dimensione dell'*intellectual privacy* – la confidenzialità delle comunicazioni, in particolare nell'era digitale – ne svela un ultimo e decisivo aspetto: essa protegge non solo le informazioni, ma le *relazioni* fra le persone.

Attualmente, pressoché tutte le nostre comunicazioni sono intermedie da fornitori di servizi digitali: per definizione, sul piano tecnico, esse non sono e non possono essere effettivamente segrete. Ciò comporta che la fiducia nella confidenzialità delle comunicazioni che si scambiano in privato è strettamente legata al grado di fiducia nella capacità/volontà degli intermediari di

mantenere riservate le comunicazioni: ciò connota il grado con cui ci sentiamo effettivamente liberi di comunicare (*information-sharing function of confidentiality*). Se non c'è fiducia nella riservatezza delle comunicazioni i processi relazionali attraverso i quali si sviluppa e si svolge costantemente la nostra personalità ne restano modificati e travolti. Pertanto, anche la confidenzialità delle comunicazioni in ambiente digitale è decisiva al fine di garantire la libertà della persona.

Il testo di Richards si conclude con una serie di osservazioni concernenti il modo con cui è possibile tutelare l'*intellectual privacy*.

La prima indicazione concerne l'esigenza di superare l'equazione in forza della quale qualsiasi informazione (e quindi qualsiasi flusso di dati) rappresenta una forma di espressione: affinché il diritto possa regolare l'era digitale, è necessario discernere fra tipologie di flussi di dati e poter decidere in ordine al benefico effetto del loro libero flusso o alla preminente esigenza di garantire, in tutto o in parte, altri valori primari.

La seconda indicazione concerne l'esigenza di superare l'idea di privacy discendente dalla applicazione della *disclosure tort*, attraverso l'affermazione di una più vasta serie di *information torts* (oltre ai quattro teorizzati da Prosser – *dis-*

closure, appropriation, intrusion, false light – se ne aggiungono altri 5 – *right of publicity, trespass of property, breach of confidence, defamation, intentional infliction of emotional distress*).

Infine, sono indicati cinque principi per la protezione della *intellectual privacy*: 1) l'IP riguarda tutti, non solo gli intellettuali; 2) l'applicazione ed il rispetto dei FIP's è decisiva per ottenere una disciplina sostenibile della raccolta e dell'utilizzo dei dati personali; 3) le registrazioni (gli archivi) delle attività intellettuali (ricerche in internet, acquisti di libri e video, abitudini di lettura, comunicazioni private e confidenziali) vanno di norma qualificate come dati sensibili, per il trattamento delle quali deve essere richiesto un consenso particolarmente consapevole ed informato della persona; 4) bisogna rigettare la (falsa) idea che una informazione, o un dato, è pubblico o privato, poiché le informazioni e i dati si trovano di norma in uno stadio intermedio fra pubblicità e riservatezza; 5) le regole che disciplinano la confidenzialità delle informazioni dovrebbero applicarsi agli intermediari di servizi digitali (motori di ricerca, ISP, social networks).

Il contributo di Richards si conclude affermando l'esigenza di una cultura che offra un solido sostegno sociale ed etico alla *intellectual privacy*, in assenza della quale il diritto non

può raggiungere il risultato della protezione della persona nell'era digitale.

Viene posto l'accento (sul potere e) sul ruolo degli intermediari delle informazioni sia nella protezione della libertà di espressione, sia nella protezione della privacy, ricordando l'esperienza delle norme etiche elaborate dai bibliotecari americani e del loro valore rispetto a quanto è richiesto agli intermediari. A questo riguardo, si ricorda la nozione centrale della *privacy by design*, in forza della quale proprio gli intermediari delle informazioni della società digitale dovrebbero architettare i loro sistemi *software* e *hardware* secondo modalità rispettose della privacy delle persone.

Come osserva Richards, siccome entriamo in un incerto futuro digitale, è bene che la *intellectual privacy* sia parte di questo futuro. Specialmente, si potrebbe osservare, se questa indicazione arriva dagli Stati Uniti.

S.C.

Deborah L. RHODE
Women and Leadership

New York, Oxford University Press, 2017
ISBN 9780190614713, Euro 19,93

Nel pieno della campagna presidenziale che proclamerà vincitore Donald Trump, l'editorialista del *New York Times* Frank Bruni scrisse che una donna sboccata come Trump, con la sua vita privata e la sua

condotta pubblica, non sarebbe durata neppure un nanosecondo come candidata alla Presidenza – o, più in generale, dentro una qualsiasi sala riunioni. Il doppio standard imposto ai generi nella scalata al successo e verso ruoli di responsabilità e leadership è tema non certo confinato alle competizioni elettorali, ma connota ancora la fisiologia di molte società contemporanee. Se, però, al principio del Ventesimo secolo, le poche donne investite di ruoli apicali avevano acquisito la loro posizione o per eredità dinastica o in qualità di mogli (o amanti) di uomini influenti, oggi le donne occupano posizioni di rilievo in quasi ogni ambito. Eppure, si è ancora lontani dalla piena parità.

Questo libro mira a indagare le ragioni per le quali il genere femminile continui a rimanere così sottorappresentato nella leadership diffusa degli Stati Uniti, a individuare le strategie per porvi rimedio e a spiegare perché sia davvero decisivo lavorare per un maggior equilibrio fra i generi. Non si tratta di limitarsi a osservare le pur sconcertanti dinamiche di aperta discriminazione, ma di saper riconoscere i pregiudizi sotterranei, gli automatismi inconsci, il favoritismo dentro i gruppi e le strutture sociali che rendono il binomio lavoro-famiglia ancora troppo oneroso per le donne.

La tesi da cui muove questo volume è che i rimedi a questo stato di cose debbano trovarsi fra le soluzioni culturali e strutturali, qualcosa di più, dunque, e di diverso dalla mera emancipazione individuale delle donne. A questo fine, il libro si articola in capitoli volti a investigare il rapporto delle donne con la leadership e i possibili margini di intervento in ambiti diversi: in politica (capitolo 2), nel management (capitolo 3), nel mondo delle professioni legali (capitolo 4), nell'accademia (capitolo 5), nei consigli di amministrazione (capitolo 6), nella convinzione che 'the difference makes difference', che, cioè, la differenza (di genere) possa fare la differenza nella prosperità di un Paese e dei suoi settori strategici.

B.B.

S

Cheryl SAUNDERS, Adrienne
STONE (eds.)
*The Oxford Handbook of the
Australian Constitution*

Oxford, Oxford University Press, 2018,
pp. 1113
ISBN 9780198738435, Euro 143

Questo imponente volume dedicato alla Costituzione australiana offre, secondo lo stile degli *Oxford Handbooks*, una panoramica approfondita, ag-

giornata e completa sul sistema costituzionale australiano considerato nelle sue diverse dimensioni e da vari punti di vista. Grazie al contributo di quarantasette autori – professori, giudici e avvocati – e formato da quarantaquattro capitoli il volume è diviso in sei parti (Foundations, Constitutional domain, Themes, Practice and Process, Separation of Powers, Federalism, Rights) che contengono i concetti e le parole-chiave dell'esperienza storica e presente del costituzionalismo australiano.

La struttura costituzionale australiana si basa anzitutto sul *Commonwealth of Australia Constitutional Act* del 1900 che svela subito, da un lato, il legame storico con la Gran Bretagna e l'Impero, e dall'altro il legame federale che unisce gli Stati australiani. Se ovviamente cruciali sono stati i rapporti con il diritto pubblico inglese, nondimeno evidenti sono talune influenze americane. In questo contesto l'Alta Corte ha giocato un ruolo fondamentale nello sviluppo del costituzionalismo australiano, specialmente con riguardo al problema del riconoscimento/ sviluppo di alcuni diritti umani e libertà fondamentali. Questo problema rimane al centro del dibattito sul "principio di legalità" e suggerisce una loro più marcata "positivizzazione". Rimane aperta, altresì, la questione urgente del non riconoscimento dei popoli in-

Tredici proposte di lettura

digeni australiani che dovrà trovare, prima o poi, la giusta soluzione.

Non è infine superfluo ricordare al lettore del *Giornale* che la nostra rivista ha dedicato alla storia della costituzione australiana il numero II, 24, del 2012 (*Il Commonwealth australiano: temi e tradizioni nella storia e nel diritto costituzionale australiano*).

L.L.

Nicola SBANO
Lorenzo Lesti
*patriota, il suo tempo e la
processura "anconitana di più
delitti"*

Ancona, Il lavoro editoriale, 2016,
pp. XI-379
ISBN 9788876638169, Euro 40

L'avvocato Nicola Sbanò mette alla prova, ancora una volta, la sua passione di storico. L'oggetto di questo suo ultimo lavoro è Lorenzo Lesti, patriota anconetano del XIX secolo. Un personaggio decisamente poco conosciuto e lasciato in ombra sia dalla storiografia nazionale, sia dalla memoria cittadina. Il punto di partenza del lavoro di ricerca di Sbanò sono i processi celebrati contro Lesti dal Tribunale Supremo della Sagra Consulta di Roma nel 1833, con l'accusa di cospirazione, e nel 1850, alla fine della breve, ma intensa storia della Repubblica Romana. Le accuse formulate nei confronti di Lesti (alcune indubbiamente fondate, altre inventate ad arte) costarono al patriota anconetano un lungo

esilio e un'altrettanto lunga e dolorosa detenzione.

La documentazione archivistica sulla base della quale è stata ricostruita la biografia di Lesti è, per ammissione dello stesso autore del libro, molto lacunosa (e c'è da presumere che l'avvocato Sbanò, da buon cercatore quale ha dimostrato nel tempo di essere, non si sia lasciato sfuggire niente), come anche non ricchissima è la letteratura dedicata al personaggio. Queste zone d'ombra hanno costretto lo storico anconetano a supplire alla mancanza di informazioni con operazioni di tipo congetturale le quali, seppur privano alcune considerazioni formulate dall'autore del necessario fondamento di veridicità, conferiscono all'opera, nel suo complesso, un tono decisamente avvincente, che sarebbe mancato se la scrittura della ricerca si fosse limitata alle strette risultanze delle fonti archivistiche.

Mazziniano della prima ora (anche se alle volte in disaccordo con le idee del pensatore genovese), Lorenzo Lesti emerge, dalle pagine del libro di Sbanò come uno dei più grandi animatori della vita politica cittadina (almeno quella di stampo rivoluzionario). Terza città dello Stato Pontificio, il capoluogo marchigiano si trova spesso, in quegli anni, in una posizione non periferica della storia italiana. Ed è questa non assoluta perifericità che permette a Nicola Sbanò di

costruire il suo lavoro biografico attraverso un gioco di continui rinvii. Nei quindici capitoli e nelle oltre trecento pagine del libro, infatti, la descrizione delle vicende esistenziali di Lorenzo Lesti (nato nel 1802 e morto nel 1867) si alternano con la ricostruzione dei più importanti episodi della storia risorgimentale italiana (dai moti carbonari dei primi anni del secolo sino alla raggiunta unità nazionale). Carbonaro, prima, aderente alla Giovane Italia, poi, Lorenzo Lesti fu in contatto, negli anni della sua vita (anche nella dura esperienza della prigionia e dell'esilio) con i maggiori esponenti del Risorgimento italiano da Mazzini, come appena detto, a Giuseppe Pietroni (solo per citare due nomi) e di questi fu un valido interlocutore a livello cittadino.

Oltre che per l'accuratezza del lavoro archivistico e per lo stile di scrittura scorrevole ed elegante (forse qualche citazione documentale in meno, nel testo, avrebbe favorito una lettura ancora più piacevole), il libro di Nicola Sbanò si segnala per la partecipazione emotiva che traspare dalle sue pagine. Accumunati dalla professione d'avvocato e dalla cittadinanza anconetana, l'autore della ricerca e il soggetto dello studio mostrano di condividere (nel circa un secolo e mezzo che ne distanzia le biografie), infatti, la medesima passione civile.

P.M.

V

Ubaldo VILLANI-LUBELLI
*Unità Diritto Libertà. Il
 fattore Weimar e l'identità
 costituzionale in Germania*

Milano, Jouvence, 2018, pp. 180
 ISBN 9788878016088, Euro 16

Nell'ambito di un vasto panorama storiografico il libro di Villani-Lubelli offre una sintesi apprezzabile dedicata allo studio e alla rilettura storico-critica dell'esperienza politico-costituzionale weimariana. I quattordici anni di vita della Repubblica di Weimar hanno rappresentato un "momento" fondamentale della storia tedesca e di quella europea. Si trattò, come è noto, di un esperimento democratico difficile e travagliato, a cui l'avvento del nazismo mise fine e che per lungo tempo ha rappresentato una metafora o un paradigma della fragilità delle democrazie di massa al loro primo manifestarsi. L'età weimariana, straordinariamente innovativa e vitale sotto il profilo culturale e artistico, ha dato, con la sua Costituzione del 1919, un contributo centrale allo sviluppo dell'idea, della forma e dell'esperienza del costituzionalismo democratico e sociale del Novecento. Essa ha aperto, a buon diritto, il Novecento costituzionale, ne ha prefigurato e annunciato molti dei fondamenti, dei temi e dei

caratteri, i punti di forza ma anche i possibili limiti. La riflessione giuridica e politico-costituzionale – per citare solo alcuni dei protagonisti... da Heller a Fraenkel, da Hilferding a R. Smend, da Neumann a Kahn-Freund, da Sinzheimer a Schmitt... – fu al centro di uno straordinario laboratorio di idee che non ha molti eguali nella storia del XX secolo.

Tuttavia, il paradigma della crisi e della "deriva" weimariana – con la sua "inesorabile" caduta di fronte al nazismo – ha occupato nei decenni una parte cospicua dell'immaginario, delle rappresentazioni e della valutazione storica. Neanche la lettura *ex-post*, dalla sponda della democrazia di Bonn, ha facilitato la rilettura in termini di possibili connessioni e legami. Al contrario, i variegati giudizi negativi hanno individuato spesso nella Repubblica di Weimar e nella sua Costituzione l'esempio di ciò che non bisognava imitare o seguire. Solo negli ultimi decenni il *Weimar-Komplex* ha perso un po' della sua carica "denigratoria" (in Germania ma anche in Italia) e alcuni studi fondamentali (Schulze, Winkler, etc.) hanno offerto una rilettura più problematica ed equanime di quell'esperienza fondativa.

L'Autore individua nelle tre parole-chiave del titolo (unità, diritto, libertà) il principale "spazio" di riflessione cercando di valorizzare alcune

dimensioni: il carattere decisivo della Rivoluzione del 1918 e della fase costituente del 1919 che determinarono «la frattura definitiva con la tradizione monarchica...» (p. 24); e, di conseguenza, «leggere la vicenda di Weimar partendo dalla sua origine e non dal suo fallimento...» perché «Leggere la Repubblica di Weimar partendo dal 1933 è riduttivo e, probabilmente, anche un errore storico...» (p. 26).

L.L.

W

Alain WIFFELS
*Le droit européen a-t-il une
 histoire? En a-t-il besoin?*

Paris, Librairie Athème Fayard e Collège
 de France, 2017, pp. 77
 ISBN 9782 213705149, Euro 12

Lezione inaugurale della *chaire européenne* 2016-17 del *Collège de France*, questa bella e originale riflessione di Alain Wijffels – da annoverare tra i più solidi e brillanti storici del diritto e comparatisti europei – accompagna agilmente il lettore verso il tema controverso e complesso del "diritto europeo" e della sua storia. Per l'A. si tratta di cogliere anzitutto la *tensione* costitutiva tra, da un lato, gli elementi di diversità e di irriducibile differenza culturale che hanno segnato la storia dei diritti in Europa e,

invece, dall'altro, quei caratteri condivisi che rappresentano un fondamentale terreno di confronto. La stessa nozione di "diritto europeo" appare tanto più ambigua o meramente formale se viene "pensata" senza un vero rapporto con il passato.

Wijffels ricorre a due esempi tratti dal suo vasto arsenale di conoscenze storico-comparative. Il primo caso del 1565 ha per oggetto un carico di sale trasportato da mercanti olandesi per essere portato nel Baltico. Controllati dalle autorità danesi – allora in guerra con la Svezia – le navi olandesi vengono fatte ripartire a patto che non vendano la merce a Stati nemici. Ma durante il viaggio una nave da guerra svedese costringe la flottiglia olandese a seguirla a Stoccolma per negoziare il carico. Proseguito il viaggio, è a Danzica che gli olandesi vengono fatti bloccare da un agente danese che chiede la confisca delle navi. Il "caso" giudiziario che ne nacque conteneva una serie di questioni giuridiche (che valore avesse la promessa, quale la costrizione etc.) che trovarono una soluzione 'politica' interlocutoria. Il secondo caso, del 1607, è ambientato tra Cipro, Tunisi, Venezia e Londra. I pirati che hanno assalito una nave veneziana hanno rivenduto una parte del bottino, sulla piazza di Tunisi, a mercanti inglesi. Qualche tempo dopo l'ambasciatore veneziano a Londra intenta un processo

davanti alla Corte dell'Ammiragliato che vede in contraddittorio, per la parte inglese, il grande Alberico Gentili e per quella veneziana il "fiscalista" padovano Marco Antonio Pellegrini. Anche qui a rilevare è il 'metodo' più che la soluzione giuridica.

Queste vicende che muovono dalla pratica giudiziaria e dall'uso del "conflitto" per "disciplinare" questioni giuridiche e politiche, su scala europea, mostrano l'esistenza di un'*interfaccia* che dà valore al concetto di diritto comune (europeo) e alla tradizione di giuristi capaci di regolare e ordinare interessi e normatività concorrenti. Il processo odierno di europeizzazione dei diritti, da vedere come coordinamento, incontro e conflitto di diritti particolari-nazionali è un dato di fatto, ma questo fenomeno resta fragile e ha bisogno di un'autorità politica efficace. Ma il diritto europeo ha una storia che ruota attorno alle trasformazioni dello *ius commune* inteso come sistema in grado per lungo tempo di governare "interfacce" e particolarismi contribuendo allo sviluppo dei fondamenti dello stesso Stato di diritto. Se la domanda iniziale posta da Wijffels era se l'idea di Europa, nella sua complessità, si fosse costruita e ridefinita in continuazione come Stato di diritto, la risposta finale non potrà che essere allora affermativa.

L.L.